



## PROVINCIA DI LIVORNO

Ogg.: PTC – Adozione - Relazione del responsabile del procedimento

### **1 – Contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale**

Secondo la legge regionale n.1 del 2005, il PTC è lo strumento di pianificazione territoriale, da distinguersi dalla parte eminentemente attuativa, definita atti di governo del territorio, i cui contenuti vengono esplicitati all'art.51:

*Art. 51*

*- Piano territoriale di coordinamento*

*1. Lo statuto del territorio di cui all' [articolo 5](#)<sup>1</sup>, contenuto nel piano territoriale di coordinamento adottato dalla provincia, in relazione al territorio provinciale individua e definisce:*

*a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio;*

*b) le invarianti strutturali di cui all' [articolo 4](#)<sup>2</sup>;*

*c) i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali;*

*d) i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali di cui alla lettera a);*

*e) i criteri per la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi ai sensi degli [articoli 32 e 33](#)<sup>3</sup>, nonché l'individuazione e la descrizione degli ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale e i relativi obiettivi di qualità paesaggistica secondo quanto previsto nell' [articolo 34](#)<sup>4</sup>, comma 1;*

---

<sup>1</sup> Art. 05

- Statuto del territorio

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale di cui all' [articolo 9](#) contengono lo statuto del territorio.

2. Lo statuto di cui al comma 1 assume e ricomprende, all'interno dello specifico strumento della pianificazione territoriale, le invarianti strutturali di cui all' [articolo 4](#), quali elementi cardine dell'identità dei luoghi, consentendo in tal modo l'individuazione, ad ogni livello di pianificazione, dei percorsi di democrazia partecipata delle regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile ai sensi degli [articoli 1 e 2](#)

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di cui all' [articolo 9](#) contengono la definizione degli obiettivi, degli indirizzi e delle azioni progettuali strategiche, ai diversi livelli di competenza e di specificazione, tenendo conto dello statuto del territorio. A tal fine, ogni strumento della pianificazione territoriale definisce altresì, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, i criteri per la verifica di compatibilità di ogni altro atto di governo del territorio, eventualmente previsto per l'attuazione dello strumento medesimo, con il nucleo di regole, vincoli e prescrizioni derivanti dallo statuto del territorio.

<sup>2</sup> Art. 04

- Le invarianti strutturali

1. Le risorse, i beni e le regole relative all'uso, individuati dallo statuto di cui all' [articolo 5](#), nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime, costituiscono invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile.

2. Si definisce prestazione derivante dalla risorsa essenziale il beneficio ricavabile dalla risorsa medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

<sup>3</sup> Art. 32

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alla speciale tutela disposta dalla parte III, titolo I, capo II del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli immobili e le aree riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143, comma 3, lettera h) del medesimo Codice.

2. Gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 1 sono compresi negli statuti del piano strutturale dei comuni ai sensi dell' [articolo 53](#), nei quali sono ubicati. Qualora le aree dichiarate di notevole interesse pubblico abbiano un rilievo sovramunicipale, esse sono comprese nello statuto del piano territoriale di coordinamento ai sensi dell' [articolo 51](#). Qualora le aree dichiarate di notevole interesse pubblico abbiano un rilievo sovraprovinciale, esse sono comprese nello statuto del piano di indirizzo territoriale ai sensi dell' [articolo 48](#)

3. Qualora dall'applicazione dell' [articolo 33](#), commi 3 e 4 o dall'applicazione dell' [articolo 34](#) derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'entrata in vigore delle relative disposizioni degli strumenti della pianificazione territoriale è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate nell'articolo 140, commi 2, 3 e 4 del medesimo Codice.

f) gli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale.

2. Il piano territoriale di coordinamento delinea la strategia dello sviluppo territoriale della provincia mediante l'individuazione:

a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale;

b) della specificazione dei criteri della valutazione integrata ai sensi dell' [articolo 14](#) <sup>5</sup>;

c) d) degli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale di cui all' [articolo 32](#) <sup>6</sup> degli indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali di cui alla lettera a) del comma 1, promuovendo la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale;

---

Art. 33

- Disciplina regionale di tutela paesaggistica

1. In base alle caratteristiche naturali e storiche dei luoghi ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici lo statuto di cui all' [articolo 5](#) contenuto nel piano di indirizzo territoriale di cui all' [articolo 48](#) individua i beni paesaggistici di cui al comma 1 dell' [articolo 32](#) , detta prescrizioni per la tutela dei beni paesaggistici stessi ed individua i criteri a cui le province si attengono per ripartire il territorio in ambiti paesaggistici differenziati ai sensi e per gli effetti di cui all' [articolo 34](#) , comma 2.

2. In funzione dei diversi ambiti di cui al comma 1, lo statuto del piano di indirizzo territoriale di cui all' [articolo 48](#) attribuisce corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica rispondono ai requisiti indicati nell'articolo 143, comma 2, lettere a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale ha valenza di piano paesaggistico e ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ai sensi dell'articolo 143 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esso contiene:

a) la ricognizione generale dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, della pianificazione e di difesa del suolo;

c) la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

d) l'individuazione generale degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

e) l'individuazione generale delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

f) l'individuazione generale, ai sensi dell'articolo 143, comma 3 lettera h) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142 del medesimo Codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

4. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale, anche in relazione alle diverse tipologie di opere od interventi di trasformazione del territorio, detta prescrizioni per le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano di indirizzo territoriale ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) .

5. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale detta prescrizioni altresì per le aree con riferimento alle quali siano definiti parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti della pianificazione territoriale, di comuni e province, in sede di conformazione e di adeguamento allo statuto del piano di indirizzo territoriale ai sensi dell' [articolo 34](#) , commi 2 e 3.

6. La Giunta regionale organizza, con le proprie strutture e di concerto con gli enti locali, l'osservatorio del paesaggio con il compito di esercitare il monitoraggio dell'efficacia dello statuto del piano di indirizzo territoriale e di mantenerne aggiornato il quadro conoscitivo.

<sup>5</sup> Art. 14

- Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata

1. Ai fini dell'effettuazione o meno della valutazione integrata di cui all' [articolo 11](#) , deve tenersi conto, prioritariamente, della misura in cui l'atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di cui si tratti, e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso. Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve esserne preso in considerazione:

a) l'eventuale carattere cumulativo;

b) la natura sovracomunale;

c) l'entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell'area geografica e della popolazione potenzialmente interessata.

3. Ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo:

a) b) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti; alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente;

c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;

d) ai rischi per la salute umana o per l'ambiente;

e) al valore ed alla vulnerabilità dell'area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell'utilizzo intensivo del suolo;

f) al patrimonio culturale presente nella medesima area;

g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale.

<sup>6</sup> Art. 32

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alla speciale tutela disposta dalla parte III, titolo I, capo II del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli immobili e le aree riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143, comma 3, lettera h) del medesimo Codice.

e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III;

f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell' [articolo 41 della l.r. 39/2000](#)<sup>7</sup>.

3. Ai fini di cui al comma 2 il piano territoriale di coordinamento stabilisce:

a) le prescrizioni per la finalizzazione ed il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della provincia;

b) le prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale ai sensi della presente legge e del regolamento di attuazione del presente titolo;

c) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, a pena di nullità di qualsiasi atto comunale con esse contrastanti, sino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio dei comuni allo statuto di cui al comma 1 ed alle prescrizioni di cui alla lettera b).

4. Nei casi di cui all' [articolo 26](#)<sup>8</sup>, comma 3, la provincia emana misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo.

5. Gli strumenti della pianificazione dei comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico si conformano al piano territoriale di coordinamento.

Sempre secondo la legge regionale, alla Provincia spetta il compito di elaborare nel PTC le valutazioni di natura paesistica:

*Art. 34*

*- Disciplina paesaggistica del piano territoriale di coordinamento e del piano strutturale*

1. Gli statuti del piano territoriale di coordinamento delle province e del piano strutturale dei comuni integrano lo statuto del piano di indirizzo territoriale relativamente alle regole per la tutela dei beni di cui all' [articolo 32](#), comma 1 e agli obiettivi per la valorizzazione del paesaggio attraverso:

a) il recepimento dei vincoli di tutela dei beni paesaggistici imposti dal piano di indirizzo territoriale;

b) la definizione delle azioni e strategie per la valorizzazione del paesaggio, in coerenza con gli indirizzi del piano di indirizzo territoriale.

---

2. Gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 1 sono compresi negli statuti del piano strutturale dei comuni ai sensi dell' [articolo 53](#), nei quali sono ubicati. Qualora le aree dichiarate di notevole interesse pubblico abbiano un rilievo sovracomunale, esse sono comprese nello statuto del piano territoriale di coordinamento ai sensi dell' [articolo 51](#). Qualora le aree dichiarate di notevole interesse pubblico abbiano un rilievo sovraprovinciale, esse sono comprese nello statuto del piano di indirizzo territoriale ai sensi dell' [articolo 48](#)

3. Qualora dall'applicazione dell' [articolo 33](#), commi 3 e 4 o dall'applicazione dell' [articolo 34](#) derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'entrata in vigore delle relative disposizioni degli strumenti della pianificazione territoriale è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate nell'articolo 140, commi 2, 3 e 4 del medesimo Codice.

<sup>7</sup> Art. 41 LR 39/2000

- Trasformazione del bosco

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge.

<sup>8</sup> Art. 26

- Pronuncia della conferenza ([70](#))

1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla richiesta di pronuncia di cui all'articolo 25, la conferenza interistituzionale di cui all'articolo 24 esprime il parere di competenza ed entro il medesimo termine lo comunica al soggetto richiedente.

2. Qualora la conferenza paritetica non esprima il parere ovvero rilevi l'inesistenza di un contrasto tra gli strumenti o gli atti, l'amministrazione che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio oggetto di contestazione procede a dare avviso sul burt della mancata pronuncia ovvero della pronuncia della conferenza che non ritiene necessaria la modifica dello strumento o dell'atto oggetto di contestazione. Dalla data di tale pubblicazione, lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio riprendono la loro efficacia.

3. Qualora la conferenza paritetica esprima il parere ai sensi del comma 1 rilevando il contrasto, l'amministrazione che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio di cui si tratti provvede all'adeguamento dello strumento o atto medesimo, in conformità con la pronuncia della conferenza, dandone avviso sul burt.

4. Qualora il soggetto istituzionalmente competente non intenda adeguarsi alla pronuncia della conferenza, provvede alla conferma dello strumento o atto contestato, dandone espressa ed adeguata motivazione. Provvede altresì a comunicare alla Regione e all'amministrazione che ha adito la conferenza gli atti di conferma e a darne avviso sul burt.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 gli strumenti e gli atti riacquistano efficacia decorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione. Possono comunque essere approvate specifiche misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48, comma 5 ed all'articolo 51, comma 4, che sospendono l'efficacia degli atti.

2. In conformità con quanto previsto nello statuto del piano di indirizzo territoriale ed in conformità con i criteri da esso stabiliti ai sensi dell' [articolo 33](#) , comma 1, lo statuto del piano territoriale di coordinamento delle province indica specificamente gli ambiti paesaggistici e i relativi obiettivi di qualità paesaggistica e indica i criteri per l'individuazione delle aree di cui alle lettere a), b), c) del comma 3.
3. In conformità con quanto previsto nello statuto del piano di indirizzo territoriale e nello statuto del piano territoriale di coordinamento, lo statuto del piano strutturale dei comuni indica specificamente:
- a) le aree nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui all' [articolo 87](#) ;
- b) le aree nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti del governo del territorio, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all' [articolo 87](#) ;
- c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all' [articolo 87](#) .
4. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 3, lettera b) e c) è subordinata al parere vincolante da parte della Regione relativo all'adeguatezza della tutela dei beni di cui all' [articolo 32](#) , comma 1, esercitata dallo statuto del territorio contenuto nel piano strutturale del comune. Il parere della Regione viene espresso successivamente all'approvazione dello strumento di pianificazione.
5. Lo statuto del territorio contenuto nel piano strutturale del comune può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 3, lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
6. In riferimento alle aree di cui al comma 3, lettera b) è in ogni caso fatto salvo il potere dei comuni di effettuare controlli a campione sulle opere e gli interventi realizzati. L'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti consente ai comuni ove tali violazioni siano state riscontrate la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui all' [articolo 87](#) .
7. In relazione allo statuto del piano di indirizzo territoriale, gli strumenti della pianificazione territoriale di competenza del comune e della provincia individuano anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

Tenendo conto delle indicazioni normative si è provveduto ad elaborare i documenti che consentissero la formulazione dell'avvio del procedimento secondo quanto disposto all'art. 15:

#### Art. 15

##### - Avvio del procedimento

1. I comuni, le province e la Regione provvedono all'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale, di cui all' [articolo 9](#) , e delle varianti dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo. A tal fine essi procedono, preliminarmente, alla trasmissione, a tutti i soggetti interessati, dell'apposita comunicazione di avvio del procedimento.
2. L'atto di avvio del procedimento deve contenere:
- a) la definizione degli obiettivi del piano, delle azioni conseguenti, e degli effetti ambientali e territoriali attesi;
- b) il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell'accertamento dello stato delle risorse interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere;
- c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di cui alla lettera b), ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata di cui alle disposizioni del capo I del presente titolo, unitamente alla specificazione delle linee guida essenziali inerenti la valutazione integrata da effettuare ai sensi del medesimo capo I;
- d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici eventualmente competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell'approvazione del piano;
- e) l'indicazione dei termini entro i quali, secondo le leggi vigenti, gli apporti e gli atti di assenso di cui alle lettere c) e d) devono pervenire all'amministrazione competente all'approvazione.
3. Il soggetto istituzionalmente competente all'approvazione può acquisire gli apporti e gli atti di cui al comma 2 mediante indizione di apposita conferenza di servizi.

La GP viene sollecitata dalla mozione sul tema: "Risorse del territorio – Valori insediativi" discussa e approvata nella seduta consiliare del 16 marzo 2006 (atto n.50) quali contenuti specifici da considerare nell'elaborazione del ptc<sup>9</sup>

La GP viene sollecitata dalla mozione sulla definizione dei criteri di formazione del ptc presentata nel marzo e poi discussa in seduta consiliare del 30 novembre 2006 (atto n.199)<sup>10</sup>

Viene istituito il gruppo di lavoro interno con atto di GP n.152 del 13 giugno 2006

Il Consiglio Provinciale recepisce con proprio atto n.107 del 13 luglio 2006 i Piani di Assetto Idrogeologico rispettivamente dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno e dell'Autorità di Bacino regionale Toscana Costa<sup>11</sup>

Il 19 settembre 2006 la GP discute il documento "percorso di formazione" del PTC.

Con deliberazione n.220 del 21 dicembre 2006 il Consiglio Provinciale approva il quadro conoscitivo, la proposta di valutazione, i soggetti cui inviarlo, gli obiettivi del piano fondati sui contenuti della legge regionale che stabilisce le norme per il governo del territorio promuovendo lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che vi incidono. Nello stesso atto il Consiglio ha impegnato la Giunta:

1) a redigere il nuovo PTC della Provincia di Livorno e a sottoporlo all'adozione e alla successiva approvazione consiliare entro la legislatura così come da programma di mandato;

---

<sup>9</sup> Estratto della mozione approvata:

**Costatato che**

In ragione del pericolo di degrado di aree urbane della nostra provincia e della rarefazione dei servizi di vicinato in quartieri abitati principalmente da popolazione anziana o in difficoltà d'inserimento perché immigrata e appartenente a fasce a basso reddito si osserva che:

La Lex Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2005 all'art. 3 "Risorse del Territorio" al comma 2 lettera b definisce fra le *risorse* "Le città e il sistema degli insediamenti".

Conseguentemente l'art. 37 " Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti" al comma 2 lettera b ( al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado) la qualità ambientale è definita anche in ragione:

- Alla dotazione di attrezzature e servizi, di attività commerciali di vicinatoci attività terziarie e direzionali;

**Costatato inoltre che**

La Provincia è ,con la Regione ed i Comuni , vocata al controllo e salvaguardia della qualità ambientale e quindi anche di quella della vita umana ne consegue ai criteri di pianificazione o ai progetti di riqualificazione;

**L'Amministrazione Provinciale si impegna**

A richiedere e determinare che i temi delle risorse e della qualità sopra esposti facciano parte fondante dei criteri da perseguire nello studio e predisposizione del P.T.C, della nostra Provincia.

<sup>10</sup> Estratto della mozione approvata:

Le norme dettate dalla legge della Regione Toscana in ambito di programmazione e governo del territorio ( Lex 1 del 2001) in ambito di pianificazione ed accordi di programma , che attribuisce e definisce il ruolo istituzionale e di competenza di merito della Provincia che dettano:

"1. Le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, ai comuni, alle province e alla Regione, che le esercitano nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Le province approvano il piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), e gli atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 di propria competenza, e determinano i livelli prestazionali minimi delle risorse essenziali di interesse sovracoinunale, promuovendo lo sviluppo sostenibile del territorio di propria competenza, anche attraverso l'esercizio integrato delle funzioni ad esse attribuite in materia di gestione territoriale e ambientale. Le province provvedono inoltre al coordinamento delle politiche territoriali della Regione con gli strumenti della pianificazione comunale".

**Si richiede**

In ragione della avanzata elaborazione degli strumenti urbanistici sia nel Circondario della Val di Comia sia fra i Comuni dell'Isola d'Elba che i criteri di formazione del PTC siano al più presto definiti al fine di esercitare un ruolo di coordinamento, come dovuto all'Ente, e che gli eventuali accordi di programma, se necessari, non abbiano disequilibri di ricerca, studio ed elaborazione fra i proponenti e la Provincia

**L'Amministrazione Provinciale si impegna**

A dare esito a quanto nella Legge citata.

<sup>11</sup> Estratto della deliberazione consiliare n.107/2006:

**DELIBERA**

Recepire i Piani di assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n.185 del 11.11.2004, e quello del Bacino regionale Toscana Costa, approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n.831 del 23.07.2001, coi relativi allegati, quali strumenti di settore sovraordinati attinenti alla pericolosità e rischio idraulico-idrogeologico, rinviando ad essi ogni riferimento riguardo la disciplina degli assetti territoriali delle parti di territorio provinciale in essi ricomprese.

2) a trovare le risorse necessario nei bilanci di previsione 2007 e 2008 per approfondimenti relativi alla conoscenza ed alla valutazione degli effetti territoriali, economici, sociali, ambientali e sulla salute umana delle scelte che conterrà il nuovo PTC;

3) ad approfondire le tematiche di cui al precedente punto 2) sulla base del coinvolgimento delle commissioni consiliari competenti e dei risultati prodotti dal lavoro delle stesse commissioni;

4) di contabilizzare le scelte da un punto di vista economico, sociale e ambientale in modo tale che ogni intervento previsto sul territorio possa avere un saldo positivo in ciascuno di questi termini;

5) di dare vita ad un percorso di forte partecipazione interna ed esterna all'Ente coinvolgendo la cittadinanza nelle varie forme in cui si organizza la vita sociale della popolazione: dalle Amministrazioni Comunali agli Enti Istituzionali, dalle organizzazioni economiche, sociali e ambientali del territorio al Forum provinciale di Agenda 21;

6) di dare vita, d'intesa con la Regione Toscana ad una sperimentazione della Valutazione Ambientale Strategica che consenta a tutti gli Enti territoriali (Regione, Provincia e Comuni) di condividere gli indicatori della sostenibilità dello sviluppo e di verificare gli effetti prodotti su questa dalle scelte alternative possibili prima della loro indicazione.

L'avvio del procedimento è una tappa importante ai fini dell'individuazione anche dei soggetti istituzionali e non, da coinvolgere nel processo di formazione del piano.

In data 12 marzo 2007 con nota n. 13460 si è provveduto all'invio della comunicazione dell'avvio del procedimento ai diversi soggetti:

Autorità d'Ambito ottimale, Gestori unici delle ATO, Autorità di Bacino Arno e Toscana Costa, ANAS, FFSS, SNAM, ARPAT Provinciale, ASL competente, 4 Consorzi di Bonifica, Autorità Portuali di Livorno e Piombino, Sovrintendenza Beni Storici e Culturali, Archeologici, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parchi Regionali e Provinciali, CTR, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, Ordini professionali, Agenzia del Demanio, ENEL Terna e Distribuzione, Comunità Montane, Circondario, Comuni, Provincie contermini, Regione Toscana.

Da quel momento è stato attivato il processo di formazione del piano secondo il procedimento unificato previsto dalla LR per la formazione degli strumenti di pianificazione e delle loro varianti stabilendo i contenuti essenziali delle seguenti fasi: avvio, progettazione, adozione, approvazione, monitoraggio, verifica.

Tale processo, basato sulla valutazione integrata che permette di definire un metodo necessario per garantire la coerenza generale del sistema della pianificazione, serve in particolare a impostare le diverse fasi su "protocolli", predeterminati in modo univoco, per ottenere prestazioni confrontabili, qualunque sia il livello di competenza ed il contenuto sostantivo di uno strumento di pianificazione o di un atto di governo del territorio.

Il documento di avvio contiene uno schema dettagliato del procedimento unificato che sarà sperimentato nel corso della formazione del PTC per verificare la sua adeguatezza anche rispetto all'insieme dei piani/programmi provinciali interessati. Diviene quindi determinante la partecipazione alle diverse fasi del procedimento delle strutture dell'Amministrazione provinciale che dovranno utilizzarlo. Appositamente viene istituito (vedi GP n. 152/2006) il forum interno i cui componenti sono rappresentati dai dirigenti dei settori: Programmazione, Infrastrutture, Ambiente, Difesa del suolo; procedendo poi a specifici incontri tra tutti gli assessorati e i tecnici interni di riferimento.

Analoga verifica è stata svolta assieme ai Comuni nell'ipotesi che lo schema proposto divenisse il Procedimento Unificato per la formazione di tutti gli strumenti ed atti di governo del territorio provinciale livornese. Uno dei principali obiettivi della partecipazione dei comuni alla fase di progettazione del PTC è stato quello di concordare il contenuto delle tabelle e quindi il set di indicatori elementari per le valutazioni, per il monitoraggio e per le verifiche.

Si è proceduto dunque all'organizzazione degli incontri decentrati per aree promuovendo la costruzione del sistema unificato attraverso la condivisione degli indicatori attendendo risposte o proposte da parte dei comuni.

Si è attivata la formazione del piano costruendo gli elementi identitari costituenti lo Statuto attraverso l'individuazione dei sistemi territoriali e funzionali, identificando le Invarianti strutturali, stabilendo criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, stabilendo livelli minimi prestazionali dei sistemi, predisponendo criteri di riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi, identificando ambiti paesaggistici di valenza sovracomunale aventi il fine del governo del territorio quale governo dell'insieme delle attività relative all'uso con riferimento agli aspetti conoscitivi, normativi, gestionali riguardanti la tutela, la valorizzazione, le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali costituite da:

- aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
- città e sistemi degli insediamenti;
- paesaggio e documenti della cultura;
- sistemi infrastrutturali e tecnologici.

Secondo lo schema di regole e processi predisposto dal consulente scientifico incaricato.

## **2 - II PIT, il PTC e i PS**

L'affermazione del procedimento unificato significava costruire un insieme istituzionale fondato su alcuni accordi specifici riguardanti i rapporti tra i diversi livelli di pianificazione come affermazione della filiera del sistema di governo del territorio. Sono state sottoscritte le intese per la cooperazione tra Regione Toscana e Provincia di Livorno per la redazione dei relativi strumenti della pianificazione territoriale (P.I.T. e P.T.C.P.):

*L'anno duemilasette del mese di aprile il giorno ventitre, presso la sede della Provincia di Livorno i sottoscritti:*

- per la Regione Toscana, Riccardo Conti, Assessore regionale all'urbanistica, infrastrutture, viabilità, trasporto e casa, autorizzato alla firma della presente intesa con D.G.R. n. 173 del 12 marzo 2007;*
- per la provincia di Livorno, Simone Bartoli, Assessore provinciale alla pianificazione e programmazione, autorizzato alla firma della presente intesa con decreto del Presidente della Provincia di Livorno n.47 del 09 luglio 2004*

### *PREMESSO*

- che la legge 3 gennaio 2005, n. 1 "norme per il governo del territorio", stabilisce che il governo del territorio regionale sia esercitato secondo le modalità pattizie della cooperazione tra le istituzioni in luogo dei rapporti gerarchici, in conformità dei principi contenuti nella riforma del titolo V della Costituzione;*
- che l'art. 27 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "norme per il governo del territorio", stabilisce il principio di collaborazione e sinergia tra le strutture tecniche dei diversi enti che partecipano al governo del territorio, finalizzato al miglioramento e alla maggiore efficacia degli atti;*
- che il Programma regionale di sviluppo 2006-2010 ha definito le strategie che saranno sviluppate per la scala territoriale, con gli studi della pianificazione territoriale definiti dall'art. 9 della L.R. 1/2005;*

- *che il documento di avvio dell'elaborazione del Piano di Indirizzo Territoriale, approvato con D.G.R. n. 759 del 25 luglio 2005, contiene, insieme ai principi statuari e strategici del nuovo PIT, specifici riferimenti ai rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e in particolare la necessità di accorciare la filiera del processo decisionale delle politiche di sviluppo;*
- *che la Giunta Regionale in data 15/1/2007 ha approvato la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale per l'approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale;*
- *che il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 45 del 4 aprile 2007, ha adottato il Piano di Indirizzo territoriale e che dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT avrà inizio la fase delle osservazioni ai sensi dell'art. 17 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1;*
- *che il documento di avvio dell'elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 21 dicembre 2006 con atto n.220*

**RITENUTO**

- *che l'elaborazione del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno debba procedere in stretta sintonia, nel principio della centralità della collaborazione istituzionale, al fine di attuare le nuove visioni che ciascuno degli enti sta elaborando per il proprio strumento di pianificazione territoriale definendo un "patto istituzionale" che possa interpretare la "Toscana al futuro".*

**VISTO**

- *il "Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ANCI, UNCEM, URPT: Patto per il governo del territorio" sottoscritto il 2 novembre 2006, finalizzato a garantire che l'elaborazione del Piano Indirizzo Territoriale, dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali e dei Piani Strutturali proceda sulla base del principio della centralità della collaborazione istituzionale;*
- *il protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana, sottoscritto il 23 gennaio 2003, per l'elaborazione congiunta dello statuto e del piano di indirizzo territoriale avente valore di piano paesaggistico ai sensi e per gli effetti degli articoli 135 e 143 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";*

**CONSIDERATO CHE**

- *a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, nell'aprile 2005, tra Ministero dell'Ambiente, Comune di Piombino, Circondario della Val di Cornia, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Autorità Portuale, Soc. Lucchini, è stata prevista l'applicazione in via sperimentale di una VAS ad un "Programma di azioni" ritenute strategiche per il risanamento e la riqualificazione ambientale ed urbanistica dell'area industriale di Piombino e a tal fine è stato costituito un Gruppo di lavoro VAS (composto da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia e Comune e rappresentanti dell'Ufficio del P.S. d'Area) che si avvale del supporto tecnico di Sviluppo Italia s.p.a., tramite specifica convenzione con il Ministero dell'Ambiente.*

*Tutto quanto sopra considerato tra la Regione Toscana e la Provincia di Livorno*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

1. *Le premesse sono parti integrante della presente intesa.*

**Articolo 2**

1. *La Regione Toscana e la Provincia di Livorno si impegnano ad operare nella definizione dei propri strumenti della pianificazione territoriale incentivando le forme di collaborazione istituzionale e tecnica dando più efficacia alla filiera decisionale del processo di pianificazione, nel rispetto dei principi contenuti nel titolo I della legge regionale n. 1/2005.*
2. *La Regione Toscana nell'elaborazione del PIT e la Provincia di Livorno nell'elaborazione del P.T.C. opereranno tramite uno stretto confronto nelle fasi di redazione in merito alle ipotesi, alle scelte, alle opportunità, comparando le alternative, al fine di giungere ad una articolata ma coesa configurazione decisionale, nel rispetto di un sistema a "filiera" di responsabilità distinte che operi entro un disegno della Toscana Futura, condiviso anche dagli altri enti locali interessati.*
3. *A tal fine la Regione Toscana e la Provincia di Livorno si impegnano ad istituire un Tavolo istituzionale congiunto di collaborazione e confronto delle principali fasi di elaborazione dei propri strumenti di pianificazione territoriale, di cui daranno atto nella più generale collaborazione con tutti gli enti locali interessati attuando forme specifiche di coordinamento nell'applicazione dei principi della valutazione integrata in armonia e organicità tra soggetti e strumenti con le forme sperimentali già avviate e quelle da avviare.*
4. *Il tavolo svolgerà inoltre un monitoraggio del governo del territorio nella Provincia di Livorno, valutando conseguentemente forme di sperimentazione al fine di tutelare e valorizzare gli aspetti paesaggistici, storici, ambientali, nel quadro di strategie condivise, anche alla luce delle Intese in corso tra Regione Toscana e Ministero dei Beni Culturali.*



5. *Il tavolo avrà il compito di sperimentare criteri comuni di valutazione integrata, nel quadro di obiettivi condivisi con la Regione Toscana.*
6. *La Regione si impegna a definire il PIT nel rispetto dei principi contenuti nella presente intesa entro ottobre 2007.*
7. *La Provincia di Livorno si impegna a predisporre il P.T.C. nel rispetto dei principi contenuti nella presente intesa entro il 2008.*

*e successivamente le intese per la redazione dei relativi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica tra la Provincia di Livorno e i comuni: Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Portoazzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto:*

*L'anno 2007 il giorno 25 del mese di Ottobre presso la sede della Provincia di Livorno, Piazza del Municipio 4, tra:*

*il sig. Simone Bartoli in qualità di Assessore della Provincia di Livorno,  
la sig.ra Fiorella Marini in qualità di Sindaco del Comune di BIBBONA,  
la sig.ra Rosanna Soffritti in qualità di Assessore del Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA ;  
il sig. Edmondo Galli in qualità di Assessore del Comune di CAMPO NELL'ELBA,  
il sig. Alessandro Di Vita in qualità di Assessore del Comune di CAPOLIVERI,  
il sig. Maurizio Della Rosa in qualità di Sindaco del Comune di CAPRAIA ISOLA,  
il sig. Fabio Tinti in qualità di Sindaco del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI,  
il sig. Stefano Benedetti in qualità di Assessore del Comune di CECINA,  
il sig. Benedetto Mondini in qualità di Assessore del Comune di COLLESALVETTI,  
il sig. Bruno Picchi in qualità di Assessore del Comune di LIVORNO,  
il sig. Luigi Logi in qualità di Sindaco del Comune di MARCIANA,  
il sig. Andrea Ciumei in qualità di Sindaco del Comune di MARCIANA MARINA,  
il sig. Luciano Francardi in qualità di Assessore del Comune di PIOMBINO,  
il sig. Angelo Banfi in qualità di Vicesindaco del Comune di PORTO AZZURRO,  
il sig. Roberto Peria in qualità di Sindaco del Comune di PORTOFERRAIO,  
il sig. Massimo Leonardi in qualità di Assessore del Comune di RIO MARINA,  
il sig. Luigi Paoli in qualità di Vicesindaco del Comune di RIO NELL'ELBA,  
il sig. Alessandro Franchi in qualità di Assessore del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO,  
il sig. Mirio Giannellini in qualità di Assessore del Comune di SAN VINCENZO,  
il sig. Luciano Cencioni in qualità di Sindaco del Comune di SASSETTA  
il sig. Giampaolo Pioli in qualità di Sindaco del Comune di SUVERETO,*

*PREMESSO*

- che in data 23 aprile 2007 è stato sottoscritto tra la Regione Toscana e la Provincia di Livorno un protocollo d'intesa per la cooperazione tra i due enti attinente alla redazione dei relativi strumenti di pianificazione territoriale PIT e PTC (Allegato A);*
- che la LR n.1 del 2005: "Norme per il governo del territorio" stabilisce che il governo del territorio sia esercitato secondo le modalità pattizie della cooperazione tra le istituzioni in luogo dei rapporti gerarchici in conformità dei principi contenuti nella riforma del titolo V della Costituzione;*
- Che il protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ANCI, UNCEM, URPT: "Patto per il governo del territorio" sottoscritto il 2 novembre 2006 è finalizzato a garantire che l'elaborazione del PIT, PTC e PS proceda sulla base del principio della centralità della collaborazione istituzionale;*
- Che il protocollo d'intesa tra il Ministero BAC e la Regione Toscana sottoscritto il 23 gennaio 2007 ha inteso assicurare l'elaborazione congiunta dello statuto e del PIT avente valore di piano paesistico ai sensi degli art. 135 e 143 del DLgs n.42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio";*
- Che il protocollo d'intesa dell'aprile 2005 tra il Ministero dell'Ambiente, Comune di Piombino, Corcondario della Val di Cornia, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Autorità Portuale di Piombino, Soc. Lucchini, è stata prevista l'applicazione in via sperimentale di una VAS ad un programma di azioni strategiche per il risanamento ambientale ed urbanistico dell'area industriale di Piombino;*
- Che sono in corso di sottoscrizione appositi Accordi di Programma relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) di Piombino e di Livorno rispettivamente fra Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Comune di Livorno, Arpat, Autorità Portuale di Piombino, Autorità Portuale di Livorno, ICAM e altri soggetti interessati;*
- Che in data 21 dicembre 2006 il Consiglio Provinciale con atto n.220 ha approvato il documento di AVVIO del procedimento di formazione del PTC;*

- Che in data 11 Gennaio 2007 è stata sottoscritta l'Intesa d'Area Vasta tra la Regione Toscana, la Provincia di Pisa e la Provincia di Livorno, i Comuni di Pisa, Livorno e Collesalveti, relativa al ruolo strategico della Piattaforma Logistica Costiera e relative infrastrutture;
- Che in data 14 Luglio 2005 è stata sottoscritta l'Intesa tra la Regione Toscana, la Provincia di Livorno ed i Comuni dell'Isola d'Elba per la predisposizione in forma associata dei Piani Strutturali dei Comuni dell'Isola d'Elba.

#### RITENUTO

*CHE il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali debbano procedere in stretta sintonia al fine di attuare processi di sistematizzazione e organicità e di condivisione di principi e metodi affini ai percorsi di formazione ed elaborazione in modo particolare afferenti ai criteri della valutazione integrata e alla costruzione del sistema degli indicatori di qualità e al loro successivo monitoraggio per meglio cogliere i principi dello sviluppo sostenibile come affermato nel documento di avvio del procedimento di formazione del PTC e secondo le tabelle sulle risorse e il quadro degli indicatori che entrambi vengono allegati al presente protocollo rispettivamente sub B, in forma sintetica, e sub C;*

#### CONSIDERATO

*CHE la Provincia di Livorno intende promuovere un patto istituzionale fondato:*

- sulla condivisione di obiettivi strategici per il rilancio economico del territorio provinciale attinenti alla realizzazione di infrastrutture, allo sviluppo della portualità e della logistica, al consolidamento dell'industria, allo sviluppo del turismo, dell'agricoltura e attraverso una maggiore comunione e sinergia tra la programmazione e la pianificazione territoriale;
- sulla elaborazione dello Statuto mediante individuazione di appropriate invarianti strutturali di connotato identificativo di valenza sovracomunale in sintonia con gli obiettivi prefissati;
- sulla condivisione metodologica della valutazione integrata e scelta degli indicatori;
- sulla qualificazione del paesaggio mediante la sua articolazione tipologica, strutturale, di carattere, evolutiva e involutiva dei suoi elementi;

*Tutto quanto sopra considerato tra la Provincia di Livorno e i Comuni innanzi elencati*

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Articolo 1

*1. Le premesse sono parti integrante della presente intesa.*

##### Articolo 2

- 1. La Provincia di Livorno e i Comuni sopra elencati si impegnano ad operare nella definizione dei propri strumenti della pianificazione territoriale incentivando le forme di collaborazione istituzionale e tecnica dando più efficacia alla filiera decisionale del processo di pianificazione, nel rispetto dei principi contenuti nel titolo I della legge regionale n. 1/2005.*
- 2. La Provincia di Livorno nell'elaborazione del P.T.C. e i Comuni nell'elaborazione dei propri strumenti opereranno tramite uno stretto confronto nelle fasi di redazione in merito alle ipotesi, alle scelte, alle opportunità, comparando le eventuali alternative, al fine di giungere ad una articolata ma coesa configurazione decisionale, nel rispetto di un sistema a "filiera" di responsabilità distinte che operi entro un disegno programmato e condiviso anche dagli altri enti locali interessati.*
- 3. A tal fine la Provincia di Livorno e i Comuni si impegnano ad istituire un Tavolo istituzionale congiunto di collaborazione e confronto delle principali fasi di elaborazione dei propri strumenti di pianificazione territoriale, di cui daranno atto nella più generale collaborazione con tutti gli enti locali interessati attuando forme specifiche di coordinamento nell'applicazione dei principi della valutazione integrata in armonia e organicità tra soggetti e strumenti con le forme sperimentali già avviate e quelle da avviare.*
- 4. Il tavolo svolgerà inoltre un monitoraggio del governo del territorio nella Provincia di Livorno, valutando conseguentemente forme di sperimentazione al fine di tutelare e valorizzare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, ambientali, nel quadro di strategie condivise, anche alla luce delle Intese in corso tra Regione Toscana e Ministero dei Beni Culturali.*
- 5. Il tavolo avrà il compito di sperimentare criteri comuni di valutazione integrata, nel quadro di obiettivi condivisi con la Regione Toscana.*
- 6. La Provincia si impegna a approvare il PTC nel rispetto dei principi contenuti nella presente intesa entro dicembre 2008.*
- 7. I comuni si impegnano ad avviare le procedure di adeguamento dei rispettivi Piani Strutturali nel rispetto dei principi contenuti nella presente intesa entro il 2009.*

*I protocolli costituiscono nel medesimo tempo intese istituzionali e laboratori di sperimentazione dei percorsi di formazione, ove la duttilità, l'elasticità e l'adattabilità degli strumenti accompagnata da codici di lettura condivisi diventano componenti ineludibili del processo di*

*sussidiarietà che diviene lo spirito guida di elaborazione del PTC. Si sperimentano in questo, infatti, metodologie in grado di fornire in progress l'implementazione del Piano sia sotto il profilo conoscitivo che formativo sui suoi diversi contenuti in modo tale da omologarlo quale processo condiviso di acquisizione e arricchimento delle conoscenze di base.*

### **3 – Lo Statuto del territorio provinciale**

*Per poter elaborare lo Statuto del territorio provinciale occorreva identificare le sue componenti essenziali individuando i sistemi territoriali che lo conformano, i sistemi funzionali che lo compongono e le risorse che lo sostengono. Di ciascun sistema è stato fondamentale identificare gli elementi connotativi per poter annoverarli fra le invarianti strutturali, così come per le risorse è stato necessario individuare gli elementi di essenzialità per affermare i principi di sostenibilità.*

*Sostanzialmente la descrizione statutaria ha operato individuando gli elementi di criticità sulla base dei quali sono stati formulati i livelli di prestazione e le strategie per il loro superamento e il raggiungimento degli obiettivi. Il documento rappresenta contemporaneamente implementazione del quadro conoscitivo e elaborazione statutaria cui attingere anche per la connotazione invariante.*

*Allo stesso modo si è operato relativamente alla risorsa paesaggio. Questa elaborazione veniva finalizzata a cogliere l'obiettivo dell'art.34 della LR 1 (vedi pag.4). Nel corso delle elaborazioni però si frapponeva la sentenza della Corte Costituzionale n.367 del 2007 <sup>12</sup>che ha indotto a rivedere il processo elaborativo avviato di concerto con la Regione Toscana, che in conseguenza ha avviato la discussione su una proposta di adeguamento e modifica della LR 1<sup>13</sup>. Sostanzialmente, se da una parte i valori di pianificazione paesistica permangono sotto il profilo delle elaborazioni statutarie, dall'altra, la valenza di piano di queste, viene rimessa alla totale competenza regionale, rimanendo nella sfera delle valutazioni provinciali l'identificazione dei connotati di invariante e l'elaborazione di specifici indirizzi di natura strategica. E pensare che l'adesione delle elaborazioni paesistiche alla pianificazione territoriale trova nella formulazione dei valori statuari del territorio la sua più alta espressione progettuale e allo stesso tempo stabilisce un univoco criterio di lettura se ai valori estetici si accomunano anche quelli fondativi delle sue componenti.*

---

<sup>12</sup> LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promosse, in riferimento agli artt. 76, 77, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promesse, in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24 del citato decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del medesimo decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 16 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

<sup>13</sup>Laproposta di legge, definita legge di manutenzione, prevede l'abrogazione dell'art34 e 91 e la modifica e integrazione dei seguenti:23,30,32,33,39,41,42,44,80,87,88,89,92,93,94,105 ter,105 quater,117,205 bis,206 bis.

#### **4 – Criteri, prescrizioni, indirizzi, direttive**

Il nuovo Titolo V della Costituzione afferma il principio della concorrenza tra gli enti istituzionali rimuovendo il sistema gerarchico fondato sul principio ordinatorio e prescrittivo tra le fonti giuridiche, ammettendo al suo posto il principio della sussidiarietà. La legge regionale n.1/2005 pur dichiarando la necessità della conformità<sup>14</sup> degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio alla legge regionale e al piano di indirizzo territoriale regionale introduce il concetto di coerenza<sup>15</sup> nel PIT da parte degli altri livelli di pianificazione e una distinzione tra criteri, prescrizioni e indirizzi cui risulta doveroso specificare il significato assunto nell'operatività del piano come precisato nella disciplina, all'art.6, coerentemente con la disposizione normativa:

definizione: identifica univocamente l'oggetto delle diverse disposizioni con eventuale riferimento agli elaborati grafici del PTC;

obiettivo: costituisce riferimento sostanziale per la programmazione e per gli atti di governo della Provincia, nonché per la pianificazione comunale;

indirizzo: disposizione orientativa finalizzata al conseguimento degli obiettivi (assume valore di orientamento dei diversi piani perché convergano verso un punto di valore sovra comunale condiviso);

criteri e direttive: regole da recepire per la formazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio e per la definizione dei loro contenuti nonché per la loro valutazione integrata e per il monitoraggio periodico (rivestono valore metodologico e assumono un significato induttivo al fine di conseguire unitarietà e condivisione su specifici temi).

prescrizioni: disposizioni cogenti relative ( le prescrizioni hanno valore relativamente alle prerogative di competenza dell'ente che le emana e per le funzioni attribuite ad esso dalla legge) a:

*finalizzare ed a coordinare le politiche di settore alle quali devono dare attuazione gli strumenti della programmazione, i piani di settore e gli altri atti di governo del territorio di competenza provinciale,*

*individuare gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale ai quali i Piani strutturali e gli atti di governo di competenza comunale devono conformarsi e dare attuazione;*

#### **5 – Il garante della Comunicazione e il principio della partecipazione**

La comunicazione al Garante di ogni rapporto o incontro e progresso progettuale del piano è stata fondata sulla completezza dell'informazione, la più esaustiva possibile, sui caratteri e sui contenuti del piano necessaria al miglior svolgimento di quella funzione.

#### **6 – Le consultazioni in generale e quelle istituzionali in particolare.**

Sulle risultanze e contenuti di ogni incontro o consultazione è stato dato ampio risalto sugli organi di stampa e network locali a diffusione provinciale.

#### **7 – Dichiarazione**

Il responsabile del procedimento, in relazione all'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento, accerta e certifica, ai sensi dell'art.16 della LR n.1/2005 che:

---

<sup>14</sup> Art. 20

<sup>15</sup> Assume il medesimo significato di stretta connessione di più parti o di più elementi tra loro senza contraddizioni.

*a – il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;*

*b – che lo strumento di pianificazione è coerente con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale pubblicato sul BUR Toscana n. 42 del 17 ottobre 2007<sup>16</sup> ;*

Livorno 10 novembre 2008

*Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Marco Menicagli*

---

<sup>16</sup> Estratto DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42 DEL 17.10.2007

**Avviso di approvazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).**

**Il Consiglio regionale con propria deliberazione del 24 luglio 2007, n. 72, ha approvato il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'oggetto, costituito dall'Allegato A, composto dai seguenti elaborati:**

**elaborato 1.** Documento di piano

**elaborato 2.** Disciplina di piano

**elaborato 3.** Quadro conoscitivo e quadri analitici di riferimento . Allegati di corredo: "I territori della Toscana;" "L'evoluzione recente delle spiagge toscane"; "Elenco dei beni culturali e paesaggistici"; "Corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulici"; "Criteri applicativi della disciplina del patrimonio costiero"

**elaborato 4.** Allegati documentali per la disciplina paesaggistica: atlante dei paesaggi toscani; schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità; scheda tipo dei vincoli paesaggistici ; documentazione relativa ai beni paesaggistici: schede dei vincoli e cartografie (in formato digitale) ; documento "La qualità dei paesaggi nei P.T.C." (in formato digitale)

**elaborato 5.** Ulteriori allegati: documento "La Toscana nel quadro strategico nazionale 2005 - 2013" ; master plan "La rete dei porti toscani" (contenente: master plan, cartografia, valutazione degli effetti attesi) ;master plan "Il sistema aeroportuale toscano" (contenente: master plan, cartografia, valutazione degli effetti attesi)

**elaborato 6.** Valutazione del piano di indirizzo territoriale costituita da: il rapporto di valutazione; il rapporto ambientale del master plan "La rete dei porti toscani" ; il rapporto ambientale del master plan "Il sistema aeroportuale toscano" E' stata data comunicazione dello strumento della pianificazione territoriale approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della l.r. 1/2005. Gli esiti dell'istruttoria tecnica sulle osservazioni presentate dai soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, con le relative motivazioni, sono contenuti nell'allegato B.